

Il contrasto tra capo dello Stato e Parlamento sulla nomina dei giudici costituzionali.

Il positivo sviluppo della vicenda slovacca come contraltare alla degenerazione costituzionale polacca?

di Arianna Angeli

Title: The confrontation between the President of the Republic and the Parliament on the selection of constitutional judges in Slovakia. A comparison with the Polish case

Keywords: Slovakia; Constitutional Court; Constitutional judges.

1. – Lo scontro tra Presidente della Repubblica, Consiglio nazionale (ovvero il Parlamento monocamerale slovacco) e Corte costituzionale, che ha caratterizzato l'ordinamento costituzionale slovacco a partire dal 2014, ha dimostrato quanto la mancata chiarezza sulle modalità di selezione dei giudici costituzionali possa rappresentare un pericolo per la stabilità delle istituzioni e per l'autonomia della Corte stessa, giungendo ad inficiare l'intero sistema dei contrappesi costituzionali come il caso della Polonia ha recentemente dimostrato.

Nonostante presupposti preoccupanti per una apparente similitudine con quanto accaduto in Polonia tra fine 2015 e 2016, in Slovacchia il confronto tra il Presidente della Repubblica, il Consiglio nazionale e la Corte costituzionale non ha mai raggiunto – anche nella sua fase più acuta – il livello di ostilità che ha caratterizzato, in Polonia, i rapporti tra l'asse Governo-Presidente della Repubblica-maggioranza parlamentare, da un lato, e la Corte costituzionale, dall'altro. A parte la diversità che riguarda gli attori istituzionali protagonisti della “crisi” (in Slovacchia non si riscontra una omogeneità politica analoga a quella polacca, quanto piuttosto un aspetto di contrapposizione in regime coabitazionista), la moderazione del confronto rappresenta un fattore facilitante la soluzione del conflitto, in grado di evitare un deterioramento irreparabile nei rapporti tra le istituzioni e lo sviluppo di una retorica tanto aggressiva da arrivare a minare i fondamenti stessi della democrazia, come è avvenuto invece in Polonia e prima ancora in Ungheria [A. Di Gregorio, *The Fundamental Law of Hungary in the European context*, in Z. Szente, F. Mandák, Z. Fejes (eds.), *Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development. Discussing the New Fundamental Law of Hungary*, Paris, 2015, pp. 258-275; A. Angeli, A. Di Gregorio, J. Sawicki, *La controversa approvazione del “pacchetto giustizia” nella Polonia di “Diritto e Giustizia”: ulteriori riflessioni sulla crisi del costituzionalismo polacco alla luce del contesto europeo*, in www.dpceonline.it, n. 3/2017].

I meccanismi di selezione dei giudici costituzionali costituiscono un elemento essenziale per assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'organo di giustizia costituzionale [L. Pegoraro, *Giustizia costituzionale comparata. Dai modelli ai sistemi*, Torino, 2015] e per garantire un adeguato bilanciamento tra «posizioni politiche e giuridiche diverse all'interno della Corte» [The Composition of Constitutional Courts. Venice

Commission for Democracy through Law, CDL-STD(1997)020, Dicembre 1997, in [www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD_\(1997\)020-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD_(1997)020-e)]. Si tratta di un insieme complesso di fattori, che includono sia requisiti oggettivi e soggettivi che competenze di nomina ed altri aspetti. Nel caso slovacco hanno assunto un ruolo di primaria importanza gli attori istituzionali che prendono parte al processo di selezione dei giudici costituzionali, le maggioranze richieste, i requisiti di candidatura e la durata del mandato.

Sulla base della classificazione proposta dalla Commissione di Venezia, la Slovacchia ha optato per un «modello ibrido» che combina l'elezione diretta dei candidati da parte del Consiglio nazionale con la nomina da parte del Presidente della Repubblica. Analogamente a diversi paesi dell'Europa centro-orientale, come Polonia e Ungheria, in Slovacchia il bilanciamento delle autorità che prendono parte al processo di selezione dei giudici costituzionali esclude il giudiziario ed il collegamento con il Parlamento appare più stretto, in virtù di retaggi culturali riconducibili ad una diffusa ostilità nei confronti dei giudici ed al ruolo forte delle assemblee esistente nel periodo socialista [L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017, p. 575].

Come stabilito dalla Costituzione, all'art. 134, la Corte costituzionale si compone di 13 giudici nominati dal Presidente della Repubblica per un mandato di dodici anni – non rinnovabile – su proposta del Consiglio nazionale. Quest'ultimo elegge un numero doppio di candidati per ogni posizione vacante apertasi nella Corte costituzionale. Come previsto dai regolamenti parlamentari – ma non specificato dalla legge “Sull'organizzazione della Corte costituzionale, sui procedimenti dinanzi alla Corte e sullo *status* dei giudici” 15 febbraio 1993 – i candidati sono eletti «a maggioranza assoluta dei presenti», che corrisponde alla maggioranza semplice dei voti (art. 115, regolamenti parlamentari). Come nel caso polacco, la Commissione di Venezia nel 2017 ha raccomandato l'introduzione di una maggioranza qualificata per la selezione dei giudici della Corte costituzionale, al fine di depoliticizzare l'intero processo e di promuovere la proficua cooperazione tra maggioranza parlamentare e opposizioni [*Slovak Republic. Opinion on questions Relating to the Appointment of the Judges of the Constitutional Court*, Parere 877/2017, CDL-AD(2017)001, 13-3-2017, par. 77, in [www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2017\)001-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)001-e)].

Per quanto concerne i requisiti per avere accesso alla carica di giudice, sulla base di quanto previsto dalla Costituzione, art. 134, c. 3: «può essere nominato giudice della Corte costituzionale il cittadino della Repubblica slovacca eleggibile al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, che abbia compiuto 40 anni, che abbia una formazione giuridica di livello universitario e che abbia svolto per almeno 15 anni una professione di tipo giuridico».

Per ricostruire brevemente il contesto politico che ha portato allo scontro istituzionale sulla nomina dei giudici costituzionali si ricorda che il 3 aprile e il 15 maggio 2014, il Consiglio nazionale – in cui il partito socialista SMER-SD deteneva la maggioranza – ha eletto il doppio del numero dei giudici della Corte costituzionale il cui mandato era prossimo al termine, ovvero sei candidati (Jana Baricová, Jan Bernát, Eva Fulcová, Miroslav Ďuriš e Juraj Sopoliga e Imrich Volkai). Il Presidente della Repubblica Ivan Gašparovič – il cui mandato sarebbe anch'esso terminato quello stesso anno, il 15 giugno 2014 – ha lasciato la nomina dei tre giudici costituzionali al proprio successore. Le elezioni presidenziali del 2014 erano state vinte dal candidato indipendente Andrej Kiska, che il 29 marzo 2014 aveva superato il secondo turno di ballottaggio con il candidato socialista (e Primo Ministro in carica) Robert Fico.

Il 2 luglio 2014 il neo-eletto Presidente della Repubblica Kiska ha annunciato che avrebbe nominato solo uno tra i sei candidati proposti dal Consiglio nazionale, ma che si sarebbe rifiutato di nominare altri giudici costituzionali per le due rimanenti posizioni aperte. Secondo il parere del Capo dello Stato, nessuno degli altri cinque candidati eletti dal Consiglio nazionale sarebbe stato in possesso dei requisiti previsti dalla Costituzione per avere accesso alla carica di giudice costituzionale, sulla base del principio stabilito

dall'organo di giustizia costituzionale stesso nel 2012, con riferimento alla nomina del Procuratore generale. Nella sentenza PL ÚS 4/2012-77 del 24 ottobre 2012, infatti, la Corte aveva stabilito che il Presidente – in determinate circostanze – aveva il diritto di rifiutarsi di nominare un candidato proposto dal Consiglio nazionale per la carica di Procuratore generale, in assenza dei requisiti formali o in presenza di gravi circostanze che facessero sorgere dubbi sulla capacità del candidato di svolgere le proprie funzioni senza compromettere l'integrità dell'istituzione. In particolare, per quanto concerne la nomina dei giudici costituzionali, il Presidente della Repubblica riteneva che i candidati dovessero avere competenze specifiche in materia di diritto costituzionale.

Il 15 settembre 2014 i cinque candidati alla carica di giudice costituzionale rifiutati dal Presidente della Repubblica hanno presentato ricorso presso la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 c. 1 della Costituzione. Nelle due decisioni del 23 ottobre 2014 (II. ÚS 718/2014 e II. ÚS 719/2014) il II Senato della Corte costituzionale ha ammesso il ricorso di due candidati (Bernát e Volkai), ma ha stabilito che il principio enunciato nella sentenza PL ÚS 4/2012-77 del 24 ottobre 2012 sarebbe stato rilevante in entrambi i casi. I candidati Bernát e Volkai hanno per questo ritirato il ricorso.

Il III Senato della Corte costituzionale, al contrario, ha accolto il ricorso degli altri tre candidati (Fulcová, Ďuriš e Sopoliga), considerando i tre casi in un procedimento congiunto, e nella decisione del 15 maggio 2015 (III. ÚS 571/2014) ha ritenuto che il Presidente – non avendo fornito una motivazione «adeguata, individuale e specifica» della ragione per la quale i tre candidati eletti dal Consiglio nazionale non erano stati valutati in possesso dei requisiti formali per avere accesso alla carica – avesse violato i diritti fondamentali dei ricorrenti. Il Capo dello Stato avrebbe altresì dovuto indicare una grave motivazione che facesse presumere che il candidato non fosse in grado di svolgere la funzione di giudice costituzionale.

In considerazione dell'incertezza generata da tale divergenza, l'11 agosto 2015, il Presidente della Repubblica ha richiesto alla Corte costituzionale un'interpretazione vincolante dell'art. 2 Cost., ai sensi degli artt. 128 e 134, c. 2 e in connessione con gli artt. 101, c. 1 e 102, c. 1, lett. s) per quanto concerne la selezione dei giudici costituzionali. Nella sentenza dell'adunanza plenaria del 28 ottobre 2015 (PL ÚS 45/2015), tuttavia, la Corte costituzionale rigettato la richiesta del Presidente affermando che la Corte stessa si era già pronunciata con la decisione del 15 maggio 2015 (decisione III. ÚS 571/2014).

Lo scontro istituzionale si è aggravato nel momento in cui il Consiglio nazionale ha eletto nel dicembre 2015 altri due candidati per un'ulteriore posizione resasi vacante nella Corte (Jana Laššakova e Mojmir Mamojka). Il 6 luglio 2016 il Presidente della Repubblica si è rifiutato ancora una volta di nominare i candidati selezionati dal Consiglio nazionale.

Il 5 e il 13 settembre cinque dei candidati rifiutati dal Capo di Stato (Fulcová, Ďuriš, Sopoliga e Bernát e Laššakova) hanno presentato ricorso presso la Corte costituzionale, che con la decisione del 14 settembre 2016 (I. ÚS 575/2016) ha ammesso i ricorsi.

L'8 dicembre 2016 il Presidente Kiska ha richiesto un parere alla Commissione di Venezia sulla nomina dei giudici della Corte costituzionale, la quale si è pronunciata con il parere del 10-11 marzo 2017, appoggiando la posizione espressa nella decisione del III Senato del 15 maggio 2015 e nella sentenza dell'adunanza plenaria del 28 ottobre 2016.

Lo scontro tra le principali istituzioni del paese ha portato la Corte costituzionale ad operare in composizione ridotta, inizialmente di undici giudici su tredici (dal luglio 2014) e successivamente di dieci giudici su tredici (dal dicembre 2015 al dicembre 2017), con conseguenze di rilievo sulla durata dei procedimenti – a causa dell'assenza di tre giudici, corrispondenti ad un Senato (come è accaduto in Polonia nel 2016) – e sulla possibilità dell'adunanza plenaria di assumere decisioni, per le quali è richiesta una maggioranza di sette giudici.

Con la decisione del 6 dicembre 2018 (I. ÚS 575/2016), il I Senato della Corte ha stabilito che il Presidente della Repubblica ha violato i diritti dei candidati eletti dal Consiglio nazionale rifiutandosi di nominare tra di essi i giudici costituzionali adducendo quale motivazione l'assenza di competenze adeguate in materia di diritto costituzionale,

di competenze linguistiche e di pubblicazioni rilevanti. Sebbene il I Senato fosse chiamato a pronunciarsi su ricorso di cinque candidati, ha ritenuto necessario estendere la decisione a tutti e sette i candidati rifiutati dal Presidente della Repubblica. Con la decisione del 6 dicembre 2018, il I Senato ha aggiunto inoltre che il rifiuto del Presidente della Repubblica di conformarsi alle precedenti sentenze della Corte andava considerato come «una deliberata violazione della Costituzione».

Come sottolineato dalla dottrina [S. Drugda, *Symposium on “The Slovak Constitutional Court Appointments Case” – Intermezzo to the Constitutional Conflict in Slovakia: A Case Critique*, 24-1-2018, in www.iconnectblog.com/2018/01/symposium-slovak-appointments-case-drugda; K. Baraník, *Symposium on “The Slovak Constitutional Court Appointments Case” – Perplexities of the Appointment Process Resolved by Means of “Fire and Fury”*, 24-1-2018, in www.iconnectblog.com/2018/01/symposium-slovak-appointments-case-baranik], la Corte costituzionale non avrebbe agito nel pieno rispetto del proprio regolamento, decidendo di considerare congiuntamente i casi di tutti e sette i candidati eletti dal Consiglio nazionale, compresi quelli che non avevano presentato ricorso contro la decisione del Capo dello Stato. Inoltre, solo l’adunanza plenaria – e non ciascun Senato – della Corte costituzionale avrebbe la competenza ad accertare la violazione della Costituzione e solo in un procedimento di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 129, c. 2 Cost. (ma non in un ricorso *ex art.* 127, Cost.).

Il Capo dello Stato il 14 dicembre 2017 – pur rifiutandosi di dare attuazione a quanto previsto dalla sentenza I. ÚS 575/2016 – ha deciso di porre fine alla disputa sull’elezione dei giudici costituzionali ed ha nominato quali giudici della Corte i candidati Duriš, Laššáková e Mamojka [Andrej Kiska vymenoval na ústavný súd Duriša, Laššákovú a Mamojku (Andrej Kiska ha nominato Duriš, Laššák e Mamojka alla Corte costituzionale), 14-12-2017, in www.prezident.sk/article/andrej-kiska-vymenoval-na-ustavny-sud-durisa-lassakovu-a-mamojku]. Tuttavia, il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto nominare due giudici tra i cinque candidati eletti nel 2014 e un giudice tra i due candidati eletti nel 2015, ma ha optato un solo candidato eletto nel 2014 (Duriš) ed entrambi i candidati eletti nel 2015 (Laššáková e Mamojka). La Corte costituzionale non ha però sollevato obiezioni, per facilitare la soluzione della “crisi” [M. Domin, *Symposium on “The Slovak Constitutional Court Appointments Case” – The President’s Appointments*, 24-1-2018, in www.iconnectblog.com/2018/01/symposium-slovak-appointments-case-domin].

Nonostante l’apparente sblocco della situazione, lo scontro tra le istituzioni sull’elezione dei giudici costituzionali è lontano da una soluzione definitiva. Il mandato di nove su tredici giudici che compongono la Corte – compreso quello del suo presidente – terminerà il 16 febbraio 2019, un mese prima della fine del mandato del Presidente della Repubblica [M. Ovádek, *Drama or Serenity? Upcoming Judicial Appointments at the Slovak Constitutional Court*, 29-1-2018, in verfassungsblog.de/drama-or-serenity-upcoming-judicial-appointments-at-the-slovak-constitutional-court]. Tutto ciò potrebbe portare ad un nuovo confronto tra il Consiglio nazionale e il Capo dello Stato, chiamati rispettivamente ad eleggere diciotto candidati e nominare nove giudici della Corte costituzionale. Come ricordato, il Presidente della Repubblica non ha espressamente dimostrato l’intenzione di rispettare le decisioni della Corte costituzionale e continua a ritenere necessaria una pronuncia dell’adunanza plenaria sull’elezione dei giudici costituzionali ai sensi dell’art. 128 Cost.

Va tuttavia rilevato che la situazione politica della Slovacchia si è evoluta in maniera inaspettata negli ultimi mesi. La riforma dei meccanismi di selezione dei giudici della Corte costituzionale è divenuta uno dei principali temi del dibattito pubblico. Un primo progetto di riforma del procedimento per la nomina dei giudici costituzionali – che richiederebbe sia l’approvazione di un emendamento alla Costituzione che la modifica di una serie di leggi, tra le quali la legge sulla Corte costituzionale – è stato presentato da un gruppo di esperti, il 22 maggio 2018 [Návrh zmien vo výbere sudcov Ústavného súdu SR (Proposta di modifica dell’elezione dei giudici costituzionali della Repubblica slovacca), 22-5-2018, in viauris.sk/wp-content/uploads/2018/05/20180522-priloha-Návrh-

zmien-vo-výbere-sudcov-ÚS.pdf]. Nel documento, che si articola in sette punti, il gruppo di esperti propone l'introduzione di ulteriori requisiti per avere accesso alla carica di giudice costituzionale, attraverso l'aggiunta di un terzo periodo all'art. 134, c. 3 della Costituzione, il quale preveda che il giudice della Corte costituzionale sia «un giurista riconosciuto, la cui integrità e la cui vita privata, pubblica e professionale costituiscano una garanzia che egli/ella eserciterà la funzione in maniera appropriata, onesta, indipendente e imparziale». Nel documento del 22 maggio 2018 si propone dunque l'introduzione del requisito dell'"integrità" per i giudici costituzionali – in maniera del tutto analoga a quanto previsto per i giudici delle corti ordinarie, dall'art. 5, c. 2 della legge 385/2000 – e di un'età massima di 75 anni, mentre si sostiene la necessità di non apportare modifiche all'età minima di 40 anni prevista dall'art. 134, c. 3 della Costituzione attualmente in vigore.

Secondo il parere del gruppo di esperti, i candidati alla carica di giudice costituzionale dovrebbero presentare una candidatura scritta contenente informazioni relative alla propria situazione personale, economica, professionale, all'attività politica, nonché un *curriculum vitae* e una lista delle pubblicazioni.

Il gruppo di esperti ha proposto che – almeno sette mesi prima dell'elezione dei giudici costituzionali da parte del Consiglio nazionale – venga approntata e resa pubblica una lista di potenziali candidati da parte del comitato costituzionale del Consiglio nazionale. Tale adempimento, che sarebbe di grande utilità non solo per il Parlamento, ma anche per il Capo dello Stato nell'individuare i migliori candidati possibili.

Nel documento presentato dal gruppo di esperti si sottolinea, inoltre, la necessità di istituire una commissione *ad hoc* incaricata di raccogliere informazioni sui potenziali candidati e di fornire assistenza al comitato costituzionale nello svolgimento della propria attività. La commissione *ad hoc* sarebbe costituita da un esponente per ogni gruppo parlamentare e due membri selezionati dal Presidente della Repubblica. Inoltre, si dovrebbe tenere un'udienza pubblica dei candidati, alla presenza del comitato costituzionale, della commissione *ad hoc* ed eventualmente del Presidente della Repubblica, per consentire alle istituzioni che prendono parte al processo di selezione dei giudici costituzionali di valutare ogni candidato individualmente.

L'elemento di maggiore rilievo nella proposta qui esaminata concerne la possibilità di introdurre una durata differente del mandato dei giudici che saranno nominati nel 2019 – di 4, 8 e 12 anni – al fine di limitare l'influenza che un solo esecutivo potrebbe esercitare sulla composizione della Corte (memori degli eventi polacchi). I giudici costituzionali nominati per un mandato di durata inferiore ai 12 anni avrebbero la possibilità di essere selezionati per un ulteriore mandato.

Una disposizione simile era stata originariamente introdotta in Polonia, dalla prima legge sul Tribunale costituzionale del 29 aprile 1985, anche se in un contesto politico profondamente differente. Nonostante l'introduzione di tale meccanismo, nel caso polacco, la continuità di governo a seguito della vittoria di Piattaforma civica in due elezioni politiche consecutive, nel 2007 e nel 2011 – per la prima volta nella storia della Polonia – ha prodotto gravi squilibri nella composizione del Tribunale costituzionale, che insieme ad altri fattori ha contribuito ad esacerbare la crisi costituzionale del 2015-2016. Tuttavia, alla luce delle modalità nelle quali la crisi costituzionale polacca si è evoluta e del carattere sistematico che ha assunto, tale elemento per quanto legittimo si è rivelato pretestuoso.

Infine, nel progetto presentato dal gruppo di esperti si propone l'introduzione dell'elezione dei candidati a scrutinio palese ed a maggioranza qualificata (90 voti) al primo turno ed a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio nazionale nei turni successivi (76 voti). Come indicato dalla Commissione di Venezia nel parere del 2017, l'accordo tra la coalizione di governo ed una parte delle opposizioni conferirebbe una grande legittimazione a ciascuno dei candidati eletti dal Parlamento.

Il 28 maggio 2018 il Ministro della Giustizia Gábor Gál ha presentato un proprio progetto per la modifica dei meccanismi di selezione dei giudici della Corte costituzionale [reperibile al sito www.justice.gov.sk]. Tale progetto richiederebbe la modifica della

Costituzione – col sostegno dunque anche di parte dell’opposizione – e l’approvazione di una nuova legge sulla Corte costituzionale. Come annunciato dal Ministro, il progetto verrà discusso dal governo nei mesi di luglio e agosto, verrà presentato al Consiglio nazionale nel mese di settembre e dovrebbe entrare in vigore entro novembre, prima dell’elezione dei diciotto candidati alla carica di giudice costituzionale da parte del Consiglio nazionale.

Per quanto concerne gli emendamenti alla Costituzione, nel testo presentato dal Ministro della Giustizia si propone l’aggiunta di un secondo periodo all’art. 84, c. 3 della Costituzione che introduca l’elezione dei candidati «a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio nazionale», dunque con 76 voti. Nonostante si fosse inizialmente discusso della possibilità di introdurre una maggioranza qualificata – sostenuta anche dal gruppo di esperti che ha presentato il proprio progetto il 24 maggio – il Ministro della Giustizia ha sottolineato che maggioranze più elevate potrebbero fare sorgere delle difficoltà nell’individuare candidati per la posizione di giudice della Corte costituzionale, e che potrebbe rivelarsi politicamente complesso anche trovare candidati che ottengano il sostegno di 76 parlamentari [M. Terenzani, *Minister unveils long-awaited rules for the election of Constitutional Court judges*, 28-5-2018, in spectator.sme.sk].

Sulla base di quanto previsto nel progetto del Ministro della Giustizia – ed in contrasto con la proposta presentata dal gruppo di esperti – l’art. 134, c. 3 della Costituzione dovrebbe essere emendato per introdurre un’età minima di 45 anni per avere accesso alla carica di giudice della Corte costituzionale, in luogo dei 40 anni previsti dall’articolo nella sua attuale formulazione. Il Ministro della Giustizia ha sostenuto in questo modo l’opportunità di proporre candidati con una maggiore esperienza.

Infine, il progetto di riforma prevede un’età massima per esercitare la funzione di giudice costituzionale di 68 anni, attraverso l’aggiunta di un nuovo art. 146a, Cost. Analogamente, nel progetto presentato dal gruppo di esperti si era sostenuta l’ipotesi di prevedere un’età massima, ma si faceva riferimento ad una soglia decisamente più elevata, di 75 anni.

Nel progetto del 28 maggio si propone inoltre l’approvazione di una nuova legge “Sulla Corte costituzionale che emenda anche altre leggi”, redatta sulla base del testo attualmente in vigore. Quest’ultima introdurrebbe una nuova procedura per la selezione dei candidati che il Consiglio nazionale è chiamato a eleggere, in base alla quale il comitato costituzionale dovrebbe presentare per ciascuno dei candidati una proposta giustificata, con allegata una lettera motivazionale redatta dal candidato stesso (nuovo articolo 15, c. 3). Nel progetto è previsto che i candidati debbano ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio nazionale per essere eletti (nuovo art. 115), in conformità con quanto previsto dal nuovo art. 84, c. 3 della Costituzione.

Sulla base di quanto proposto nel progetto di riforma del Ministro della Giustizia – così come nel testo del 24 maggio presentato dal gruppo di esperti – in una fase preliminare, il comitato costituzionale sarebbe chiamato a discutere in un’“udienza pubblica” le candidature che intende presentare al Consiglio nazionale, alla presenza dei giudici della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica (nuovo art. 116a, c. 2). Ai candidati verrebbe richiesto di rispondere ad una serie di questioni dei parlamentari presenti e del Presidente della Repubblica o di un suo rappresentante (nuovo art. 116a, c. 3).

Nel testo presentato dal Ministro della Giustizia non sono invece state prese in considerazione le proposte formulate dal gruppo di esperti concernenti l’introduzione di una durata differente del mandato dei giudici della Corte costituzionale – per limitare la possibilità che l’intero organo di giustizia costituzionale venga eletto da una sola coalizione di governo – l’introduzione dell’elezione dei giudici costituzionali a scrutinio palese, la creazione di una commissione *ad hoc* per la valutazione dei candidati e di una lista di potenziali candidati da sottoporre al Consiglio nazionale, a causa dell’assenza in Parlamento del necessario sostegno politico nei confronti di tali misure.

L'introduzione di un'età massima per svolgere le funzioni di giudice della Corte costituzionale ha sollevato grande preoccupazione, poiché appare meno garantista rispetto al procedimento attualmente in vigore, che richiede che il Presidente della Repubblica decida sulla destituzione di un giudice costituzionale che abbia raggiunto i 65 anni di età, su proposta del Consiglio della Magistratura (art. 18, c. 2, legge "Sulla Corte costituzionale").

Per concludere si ricorda che sia in Polonia che in Slovacchia, il confronto tra forze politiche differenti – tra partiti antagonisti, nel caso della Polonia e tra un Presidente che si è presentato come candidato indipendente alle elezioni presidenziali ed una coalizione di governo di sinistra, nel caso della Slovacchia – ha prodotto conseguenze di rilievo sull'organo di giustizia costituzionale, mentre i meccanismi che avrebbero dovuto prevenire tale situazione non si sono dimostrati adeguati.

Nel caso polacco infatti, l'incapacità di trovare una soluzione di compromesso tra i diversi schieramenti ha portato ad un deterioramento dei rapporti tra le istituzioni. Le singole violazioni delle disposizioni costituzionali che hanno caratterizzato la prima fase della crisi costituzionale hanno progressivamente assunto un carattere sistematico, arrivando a minare gli stessi fondamenti dell'ordinamento democratico [A. Angeli, *Polonia. Le derive di una democrazia (quasi) maggioritaria*, in *www.federalismi.it*, n. 7/2016; A. Bień-Kacała, *Polish Constitutional Tribunal: a Systemic Reform or a Hasty Political Change*, in *www.dpceonline.it*, n. 1/2016; M. Dicosola, *La crisi costituzionale del 2015-16 in Polonia: il fallimento della transizione al costituzionalismo liberale?*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 1/2016; T.T. Koncewicz, *Farewell to the Polish Constitutional Court*, in *verfassungsblog.de*, 9-7-2016; J. Sawicki, *Prove tecniche di dissoluzione della democrazia liberale. Polonia 2016*, in *www.nomos-leattualitaneldiritto.it*, n. 1/2016].

Come da più autori rilevato [A. von Bogdandy, P. Sonnevend (eds.), *Constitutional Crisis in the European Constitutional Area*, Oxford-Portland, 2015; J. Sawicki, *Democrazie illiberali*, Milano, 2018] le recenti crisi costituzionali hanno mostrato sia in Polonia che in Ungheria un preoccupante riavvicinamento a pratiche che caratterizzavano il precedente regime, tra cui la delegittimazione del testo costituzionale.

In Slovacchia, nonostante il confronto tra le istituzioni abbia portato a delle difficoltà nella nomina dei giudici costituzionali e di fatto ad un rallentamento dell'attività dell'organo di giustizia costituzionale, lo scontro politico non sembra avere costituito un pericolo per l'ordinamento costituzionale. I recenti avvenimenti segnalano non solo la volontà delle istituzioni – ed in particolare del Presidente della Repubblica – di arrivare ad una soluzione di compromesso, ma anche una forte partecipazione della società civile, che si è dimostrata in grado di formulare proposte concrete per risolvere la situazione di conflitto venutasi a creare, e la capacità dei diversi attori politici di instaurare un dialogo inclusivo per arrivare all'approvazione di una riforma condivisa.